



Presidenza del Consiglio dei Ministri

SEGRETARIATO GENERALE
Dipartimento per il personale

PROCEDURA DI SELEZIONE PER LO SVILUPPO ECONOMICO ALL'INTERNO DELLE CATEGORIE PER IL PERSONALE APPARTENENTE AI RUOLI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, AI SENSI DEGLI ARTICOLI 79 E 80 DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO, SOTTOSCRITTO IL 17 MAGGIO 2004, COME INTEGRATO DALL'ARTICOLO 11 DEL CCNL DEL 31 LUGLIO 2009, E DELL'ARTICOLO 4 DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE INTEGRATIVO SOTTOSCRITTO IL 10 NOVEMBRE 2009

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, recante le norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, concernente il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, integrato con le modifiche introdotte dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)";

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 "relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)";



Presidenza del Consiglio dei Ministri

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante il Codice dell'amministrazione digitale;

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, concernente l'attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, ed in particolare l'articolo 74, comma 3, che rinvia ad uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri la determinazione, in attuazione dell'articolo 2, comma 5, della legge 4 marzo 2009, n. 15, dei limiti e delle modalità di applicazione delle disposizioni, anche inderogabili, del decreto legislativo stesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

VISTO decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 dicembre 2020, n. 185, recante attuazione della previsione dell'articolo 74, comma 3, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in relazione ai titoli II e III del medesimo decreto legislativo, e in particolare l'articolo 6;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 marzo 2021 con il quale è stato approvato il Sistema di misurazione e valutazione della performance del personale non dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° ottobre 2012, e successive modificazioni, recante ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° ottobre 2012, che ridetermina, tra l'altro, le dotazioni organiche del personale non dirigenziale del ruolo speciale tecnico amministrativo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 novembre 2018, con il quale sono state rideterminate le dotazioni organiche del personale del ruolo non dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 giugno 2015, di definizione delle tabelle di equiparazione fra i livelli di inquadramento previsti dai contratti collettivi relativi ai diversi comparti di contrattazione del personale non dirigenziale;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 novembre 2022, concernente il conferimento al Cons. Diana Agosti, dirigente di prima fascia del ruolo del personale dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dell'incarico di Capo del Dipartimento per il personale;

VISTO il decreto del Segretario Generale del 5 gennaio 2023, concernente la delega di funzioni al Capo del dipartimento per il personale al Cons. Diana Agosti;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

VISTI i Contratti collettivi nazionali di lavoro per il comparto Presidenza del Consiglio dei Ministri sottoscritti il 17 maggio 2004, il 31 luglio 2009, il 22 luglio 2010 e il 7 ottobre 2022;

VISTO il Contratto collettivo nazionale integrativo per il comparto Presidenza del Consiglio dei Ministri sottoscritto il 10 novembre 2009;

ACCERTATA la consistenza delle risorse, aventi carattere di certezza e di stabilità, sul Fondo Unico della Presidenza del Consiglio dei Ministri, da impiegare per l'attuazione della menzionata procedura;

VISTA l'ipotesi di Accordo, sottoscritta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dalle Organizzazioni sindacali in data 23 novembre 2023, concernente l'attuazione di una procedura di selezione finalizzata agli sviluppi economici all'interno delle categorie per l'anno 2023;

VISTA la nota UBRRAC n. prot. 34331 del 24 novembre 2023, che certifica positivamente il controllo sulla compatibilità dei costi di detta ipotesi di Accordo, effettuata ai sensi dell'articolo 40-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 165/2001;

VISTA la nota DIP n. prot. 58675 del 27 novembre 2023, con la quale il Dipartimento per il personale ha trasmesso l'ipotesi di accordo, corredata di relazione illustrativa e relazione tecnico-finanziaria, al Dipartimento della funzione pubblica e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ai fini dell'accertamento congiunto di cui all'art. 40-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001;

DECRETA

Articolo 1

(Indizione della procedura di selezione)

1. È indetta una procedura di selezione per gli sviluppi economici all'interno delle categorie funzionali A e B, riservata al personale dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri (di seguito anche PCM), con decorrenza 1° gennaio 2023.

Articolo 2

(Destinatari e requisiti di ammissione)

1. Destinatario della procedura è il personale appartenente alle categorie funzionali A e B dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche in posizione di prestito presso altre amministrazioni o enti pubblici e privati, che alla data di pubblicazione del presente bando risulti in servizio ed abbia maturato, al 1° gennaio 2023, una permanenza nel parametro retributivo od equiparato di appartenenza non inferiore a due anni.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Non è comunque consentita la partecipazione al personale che ha ottenuto la riqualificazione nella procedura dell'anno 2022.

2. Non possono partecipare alla selezione i dipendenti che nei due anni precedenti alla data di pubblicazione del bando siano stati interessati da provvedimenti disciplinari presso la PCM o altra pubblica amministrazione, con esclusione del rimprovero verbale e del rimprovero scritto (censura) previsti dall'articolo 58, comma 1, rispettivamente alle lettere a) e b) del CCNL 7 ottobre 2022, ovvero i dipendenti interessati da misure cautelari di sospensione dal servizio, salvo che il procedimento penale pendente non si sia concluso con l'assoluzione almeno in primo grado, ai sensi dell'articolo 80, comma 11, del CCNL 17 maggio 2004, come integrato dall'articolo 11 del CCNL 31 luglio 2009.

3. Può partecipare alla procedura selettiva con riserva il dipendente sottoposto a procedimento disciplinare alla data di pubblicazione del bando. In questo caso l'eventuale attribuzione della fascia economica superiore è sospesa e subordinata all'archiviazione del procedimento disciplinare o alla sua definizione con irrogazione di una delle sanzioni previste dall'articolo 58, comma 1, alle lettere a) e b) del CCNL 7 ottobre 2022.

4. Può altresì partecipare alla procedura selettiva, con riserva, il dipendente sottoposto a procedimento disciplinare alla data di pubblicazione del bando, qualora il predetto procedimento sia sospeso in attesa di definizione del giudizio penale avviato nei suoi confronti. In tal caso, l'eventuale attribuzione della fascia economica superiore è comunque sospesa e subordinata alla definizione del giudizio con formula di piena assoluzione, ovvero all'archiviazione per infondatezza della notizia di reato, nonché in caso di archiviazione del procedimento disciplinare o della sua definizione con irrogazione di una delle sanzioni previste dall'articolo 58, comma 1, alle lettere a) e b) del CCNL 7 ottobre 2022.

Articolo 3 (Posti disponibili)

1. I posti disponibili all'interno delle categorie funzionali per ciascun parametro retributivo di sviluppo economico sono ripartiti secondo quanto indicato nell'allegata Tabella n.1, che costituisce parte integrante del presente bando.

2. Ai sensi dell'articolo 80, comma 10, del CCNL 17 maggio 2004, come integrato dall'articolo 11 del CCNL 31 luglio 2009, nell'ambito della Categoria A, il passaggio ai parametri retributivi da F7 a F8 e da F8 a F9 è riservato, per una quota pari al 20% dei posti disponibili, ai dipendenti in possesso di laurea magistrale e di uno dei seguenti titoli:

- diploma di master universitario;
- corso universitario di perfezionamento post lauream;
- dottorato di ricerca;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

- abilitazione professionale;

a condizione che i suddetti titoli siano coerenti con il profilo di inquadramento.

Articolo 4 (Presentazione della domanda di partecipazione)

1. A pena di esclusione dalla procedura, la domanda di partecipazione dovrà essere compilata e inviata **dalle ore 14:00 del 29 novembre 2023 ed entro le ore 14:00 del giorno 7 dicembre 2023**, utilizzando unicamente la specifica applicazione informatica raggiungibile tramite il link: <http://progressioni-pcm.it>. Il candidato dovrà dichiarare i titoli valutabili ai sensi dell'articolo 6 secondo le istruzioni riportate nell'applicazione stessa.
2. Nel compilare la domanda i candidati dovranno attenersi strettamente a quanto richiesto dalla procedura. Ciascun candidato dovrà, pertanto, prestare la massima attenzione nel compilare tutti i campi richiesti. Per esigenze di speditezza, ad eccezione di quanto previsto nei commi 2 e 4 dell'articolo 6 del presente bando, la valutazione avrà ad oggetto esclusivamente i campi valorizzati dal candidato nella compilazione della domanda, anche ove si riferiscano ad informazioni in possesso dell'Amministrazione. Non sono ammesse modifiche e/o integrazioni della domanda di partecipazione successive alla scadenza del termine di presentazione, anche se finalizzate alla correzione di errori commessi nella compilazione della domanda.
3. Il sistema informatico provvederà automaticamente a comunicare alla casella di posta elettronica istituzionale del dipendente un PIN dispositivo necessario ad inviare la domanda di partecipazione e ad acquisire le informazioni utili per la selezione. La domanda potrà essere salvata e conservata sulla piattaforma informatica fino all'invio formale tramite il PIN dispositivo; in caso di modifiche successive all'invio, sarà necessario annullare la domanda e procedere ex novo all'inserimento dei dati ed all'invio della domanda tramite il PIN dispositivo. Alla scadenza del termine per la presentazione della domanda non sarà più consentito l'accesso all'applicazione. All'invio della domanda, il sistema informatico inoltrerà una mail di conferma all'indirizzo di posta elettronica istituzionale del dipendente contenente la copia della stessa.
4. Ad eccezione della copia datata e firmata del documento di riconoscimento e della dichiarazione prevista dal successivo articolo 6, comma 5 (da produrre in formato pdf), non è consentito allegare alla domanda di partecipazione alcuna documentazione e/o certificazione, in quanto l'Amministrazione procede al controllo circa la veridicità di quanto dichiarato dai candidati con le modalità previste dalla normativa vigente ed ai sensi dell'articolo 9.
5. In caso di indisponibilità o mancata funzionalità dell'applicativo informatico, l'Amministrazione potrà comunicare, mediante avviso sul sito intranet dell'Amministrazione (<http://www.pcm.it>), nonché sul sito istituzionale del Governo (<http://www.governo.it>) – Sezione pubblicità legale –, eventuali modalità di invio delle domande sostitutive della suddetta procedura.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

6. L'Amministrazione non è responsabile per la mancata ricezione delle domande non imputabile a propria colpa.
7. Al solo personale, in possesso dei requisiti necessari, che presti servizio presso altre pubbliche amministrazioni a qualsiasi titolo o collocato in quiescenza dal giorno successivo alla data di pubblicazione del bando, nonché al personale impossibilitato, per giustificato motivo, ad accedere alla rete INTRANET nell'intero periodo di presentazione della domanda, sarà data, con il sistema ritenuto più efficace, tempestiva comunicazione del presente bando e delle specifiche istruzioni per la compilazione e l'invio della domanda.
8. Con l'invio della domanda il dipendente esprime il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità di cui al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni.

Articolo 5 (Responsabilità del dipendente)

1. La domanda di partecipazione ha valore di dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. A tal fine il candidato, consapevole delle responsabilità penali cui può incorrere, ai sensi degli articoli 75 e 76 del citato decreto in caso di dichiarazioni mendaci, dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità che quanto affermato nella domanda di partecipazione alla procedura corrisponde a verità.
2. Al riguardo, si rammentano le disposizioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto, nonché le conseguenze disciplinari di cui all'articolo 55-quater, lettera d) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che espressamente prevede la sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso del dipendente in caso di falsità documentali o dichiarative connesse ai fini delle progressioni di carriera.

Articolo 6 (Criteri di valutazione)

1. I requisiti previsti dai criteri selettivi di cui alla Tabella n. 2, che costituisce parte integrante del presente bando, devono essere posseduti dai candidati alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione.
2. Nell'ambito del criterio "Esperienza professionale maturata e performance lavorativa", il candidato non deve dichiarare gli anni di servizio (o frazione superiore a sei mesi) prestato nei ruoli della PCM, in quanto l'Amministrazione è già in possesso delle relative informazioni.
3. Relativamente al criterio "Ulteriore attività svolta nei ruoli di altre pubbliche amministrazioni" il candidato deve, invece, dichiarare gli anni di servizio (o frazione superiore a sei mesi) prestato nei ruoli di altra pubblica amministrazione indicando correttamente per ciascuno dei periodi di effettivo



Presidenza del Consiglio dei Ministri

servizio la data di inizio e fine e la categoria di inquadramento. Se l'attività è stata svolta in comando presso la PCM, ai fini della maggiorazione del punteggio, il candidato deve indicare la data di inizio e di fine e la categoria di inquadramento dell'attività svolta in PCM. Per periodi di effettivo servizio si intendono quelli computabili ai fini del calcolo dell'anzianità di servizio, escludendo pertanto i periodi che interrompono la decorrenza dell'anzianità. Per categoria si intende l'area funzionale prevista dallo specifico CCNL di appartenenza a prescindere dalla fascia economica posseduta. Per l'equiparazione tra le categorie di inquadramento il candidato deve fare riferimento alle tabelle di raccordo allegate al DPCM 26 giugno 2015.

4. Nell'ambito del criterio "Esperienza professionale maturata e performance lavorativa", il candidato in possesso della valutazione individuale e organizzativa effettuata secondo il Sistema di misurazione e valutazione della performance della Presidenza del Consiglio dei Ministri, non deve dichiarare la valutazione conseguita, in quanto l'Amministrazione è già in possesso delle relative informazioni.

5. Il candidato che nel 2022 era nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri in posizione di comando presso altra amministrazione - non in possesso della valutazione individuale effettuata secondo il Sistema di misurazione e valutazione della performance della Presidenza del Consiglio dei Ministri - deve dichiarare nella domanda le valutazioni della performance individuale e della performance organizzativa conseguite nel 2022 nell'ente presso il quale ha prestato servizio:

- indicando la corrispondente fascia di merito del Sistema di misurazione e valutazione della performance della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- allegando alla domanda, in formato pdf, l'attestazione delle valutazioni della performance individuale e performance organizzativa conseguite nel 2022.

Nel caso di servizio prestato presso più enti, vanno allegate solo le performance conseguite nell'ente presso il quale si è prestato servizio per il periodo di tempo prevalente.

6. Il punteggio totale è attribuito nella misura massima di 100 punti per candidato, secondo i valori indicati nell'allegata Tabella n. 2.

7. Sulla base delle dichiarazioni sostitutive rese con la domanda di partecipazione ciascun candidato conseguirà un punteggio per ognuno dei citati criteri, nonché il punteggio complessivo.

Articolo 7 (Commissione)

1. Con successivo provvedimento sarà nominata una Commissione di valutazione per la verifica di quanto dichiarato dai candidati in merito ai criteri di cui all'articolo 6.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Art. 8 (Graduatorie)

1. Le graduatorie provvisorie saranno formulate, per ciascun parametro retributivo, secondo l'ordine del punteggio conseguito da ciascun dipendente sulla base delle dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione e delle informazioni di cui all'articolo 6, commi 2 e 4.
2. Le graduatorie definitive saranno pubblicate all'esito della valutazione di quanto dichiarato dai candidati, effettuata dalla Commissione di cui all'articolo 7, e della verifica effettuata, anche a campione, dall'Amministrazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, sul possesso dei requisiti e dei titoli dichiarati dai dipendenti nella domanda di partecipazione.
3. In caso di *ex aequo*, al fine dell'attribuzione dell'ultimo posto disponibile, si applicano nell'ordine in cui sono indicati i seguenti criteri di preferenza:
 - I. il conseguimento del livello "eccellente" nella valutazione della performance individuale relativa all'anno 2022;
 - II. la maggiore età anagrafica.
4. Le graduatorie, provvisorie e definitive, distinte per ciascun parametro retributivo, saranno pubblicate sui siti INTERNET e INTRANET della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Dalla data di pubblicazione delle graduatorie definitive, decorrerà il termine per le eventuali impugnative avverso le graduatorie stesse.
5. L'attribuzione del parametro retributivo superiore avverrà al termine della procedura disciplinata nel presente bando, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno di approvazione della graduatoria di cui al comma 1 del presente articolo ed è in ogni caso subordinata alla certificazione, di cui all'articolo 40-bis del d.lgs. 165/2001, dell'ipotesi di accordo del 7 dicembre 2022 e alla relativa sottoscrizione definitiva dell'accordo.

Articolo 9 (Controllo delle dichiarazioni del personale)

1. Ai sensi e con le modalità previste dalla vigente normativa in materia, l'Amministrazione può provvedere in ogni momento, anche successivamente alla definizione delle procedure di selezione, alla verifica delle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione. Qualora le verifiche dovessero accertare la falsità delle predette dichiarazioni, il candidato verrà, con apposito provvedimento, escluso dalla procedura con annullamento del parametro retributivo superiore, qualora attribuito, e sarà tenuto alle restituzioni delle differenze retributive eventualmente già corrisposte, ferme restando le conseguenze penali, civili, amministrative e disciplinari di legge in materia di licenziamento senza preavviso.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Articolo 10 (Trattamento dei dati personali)

1. Titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, è il Dipartimento per il personale della P.C.M.
2. I dati personali contenuti nella domanda o comunque forniti dal dipendente saranno trattati esclusivamente per finalità connesse all'espletamento della procedura. Rispetto a tali dati gli interessati potranno esercitare i diritti previsti dal citato decreto legislativo.

Articolo 11 (Accesso agli atti della procedura)

1. L'accesso alla documentazione attinente alla procedura è differito fino al termine di approvazione delle graduatorie definitive di cui all'articolo 8, comma 2.

Articolo 12 (Pubblicazione)

1. Il presente bando ed il decreto di approvazione delle graduatorie saranno pubblicati sul sito intranet dell'Amministrazione (<http://www.pcm.it>), nonché sul sito istituzionale del Governo (<http://www.governo.it>) – Sezione pubblicità legale.

Articolo 13 (Disposizioni finali)

1. Per quanto non previsto dal presente bando, si fa riferimento alle disposizioni normative e contrattuali vigenti in materia.

Roma, 28 NOV. 2023

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
Cons. Diana Agosti

TABELLA n. 1

CATEGORIA	SVILUPPI ECONOMICI	POSTI DISPONIBILI*
A	da F9 a F10	13
	da F8 a F9	36
	da F7 a F8	30
	da F6 a F7	26
	da F5 a F6	35
	da F4 a F5	15
	da F3 a F4	55
	da F2 a F3	38
	da F1 a F2	42
B	da F9 a F10	50
	da F8 a F9	31
	da F7 a F8	51
	da F6 a F7	46
	da F5 a F6	24
	da F4 a F5	10
	da F3 a F4	6
	da F2 a F3	4
	da F1 a F2	13
Totale		525

* Pari al 50% della platea dei potenziali beneficiari (aventi diritto) al momento della sottoscrizione

TABELLA n. 2

Criteria selettivi per le progressioni economiche all'interno delle Categorie

			PUNTI	
Esperienza professionale maturata e performance lavorativa	Attività svolta nel parametro nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri	Esperienza di servizio maturata al 1° gennaio 2023 nel parametro retributivo di attuale appartenenza, per anno o frazione superiore a sei mesi, purché superiore a due anni e a condizione che nel quadriennio precedente il candidato non abbia conseguito più di una progressione.	7	
	Attività svolta nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri	Esperienza di servizio maturata al 1° gennaio 2023 nella categoria di attuale appartenenza, per anno o frazione superiore a sei mesi, se non valorizzata con il criterio di cui sopra.	0,72	
		Esperienza di servizio maturata al 1° gennaio 2023 in categorie inferiori rispetto alla categoria di appartenenza, per anno o frazione superiore a sei mesi.	0,45	
	Ulteriore attività svolta in comando nella Presidenza del Consiglio dei Ministri, nei ruoli di altre pubbliche amministrazioni	Esperienza di servizio maturata al 1° gennaio 2023 nella categoria di attuale appartenenza per anno o frazione superiore a sei mesi.	0,54	
		Esperienza di servizio maturata al 1° gennaio 2023 in categorie inferiori rispetto alla categoria di appartenenza, per anno o frazione superiore a sei mesi.	0,27	
	Ulteriore attività svolta nei ruoli di altre pubbliche amministrazioni	Esperienza di servizio maturata al 1° gennaio 2023 nella categoria di attuale appartenenza per anno o frazione superiore a sei mesi.	0,20	
		Esperienza di servizio maturata al 1° gennaio 2023 in categorie inferiori rispetto alla categoria di appartenenza, per anno o frazione superiore a sei mesi.	0,10	
	Punteggio massimo			38
	Performance individuale 2022 Valutazione della prestazione lavorativa effettuata presso la PCM (per il personale dei ruoli della PCM in comando presso altri enti è equiparata la valutazione conseguita presso gli stessi)	Fascia di merito alta		6
		Fascia di merito media		3
		Fascia di merito bassa		1
	Performance organizzativa 2022 Valutazione della prestazione lavorativa effettuata in PCM (per il personale dei ruoli della PCM in comando presso altri enti è equiparata la valutazione conseguita presso gli stessi)	Fascia di merito alta		6
		Fascia di merito media		3
		Fascia di merito bassa		1
Punteggio massimo			12	
TOTALE PUNTI MAX			50	

		CAT. A PUNTI	CAT. B PUNTI	
Titoli di studio, ulteriori titoli di studio, curriculum e professionalità svolta presso la PCM	Titoli di studio punteggio non cumulabile	Laurea magistrale (L.M.), Laurea magistrale a ciclo unico, Laurea specialistica (L.S.), Diploma di laurea vecchio ordinamento (D.L. v.o.)	38	38
		Laurea (L.), Laurea triennale, Laurea di primo livello (primo ciclo)	35	35
		Diploma di scuola secondaria di secondo grado (di durata quinquennale)	30	31
		Diploma di scuola secondaria di secondo grado (di durata quadriennale)	27	28
		Fino al diploma di scuola secondaria di secondo grado (di durata triennale)	24	25
	Punteggio massimo		38	38
	Ulteriori titoli di studio punteggi cumulabili	Laurea magistrale (L.M.), Laurea magistrale a ciclo unico, Laurea specialistica (L.S.), Diploma di laurea vecchio ordinamento (D.L. v.o.), diversa da quella indicata tra i titoli di studio	2,8	2
		Laurea (L.), Laurea triennale, Laurea di primo livello (primo ciclo), diversa da quella indicata tra i titoli di studio e non propedeutica per il conseguimento della laurea magistrale indicata come titolo di studio e/o culturale	1,4	1
		Dottorato di ricerca (DR)	1,4	1
		Master universitario di II livello	1,2	0,75
		Diploma di specializzazione (DS)	1,2	0,75
		Master universitario di I livello	0,9	0,65
		Punteggio massimo		6
	Curriculum punteggi cumulabili	Abilitazione per la libera professione o iscrizione agli albi professionali; Abilitazione scientifica nazionale per l'insegnamento universitario	1,4	1
		Corsi universitari di perfezionamento e aggiornamento professionale, previsti dall'art. 6 l. 341/1990	0,8	0,6
		Corsi di formazione professionale, rilasciati da enti di formazione pubblici e/o privati diversi da Università	0,8	0,6
		Certificazioni nazionali e internazionali per le competenze informatiche e/o digitali (max 3)	0,2	0,2
	Punteggio massimo		3	3
	Professionalità PCM triennio 2020-2022	Incarichi conferiti dai vertici della PCM, dai Capi Dipartimento/Uffici autonomi o dai Coordinatori di Ufficio (max 2)	0,6	0,6
		Corsi di formazione organizzati dalla PCM con esame finale e fruiti nei periodi di servizio in PCM (max 3)	0,6	0,6
		Docenze nell'interesse della PCM o pubblicazioni pertinenti con l'attività lavorativa (max 2)	0,6	0,6
		Attestazione competenze per la PA (Syllabus) – 0,10 per ogni livello <i>avanzato</i> posseduto (max 6)	0,1	0,1
		Punteggio massimo		3
TOTALE PUNTI MAX		50	50	